



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SosTravel.com S.p.A.

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
1. PREMESSA	5
2. IL QUADRO NORMATIVO	6
2.1. Introduzione	6
2.2. Fattispecie di reato	8
2.3. Apparato sanzionatorio	14
2.4. Delitti tentati	15
2.5. Reati commessi all'estero	15
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16
3.1. Codice Etico	17
3.2. La metodologia di adozione	17
3.3. Approvazione formale del Modello e nomina dell'ODV	19
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	20
4.1. Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento	20
4.2. Funzioni dell'ODV	20
4.3. Identificazione e poteri dell'ODV	21
4.4. Il flusso informativo verso l'ODV	22
5. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE	23
6. SISTEMA SANZIONATORIO	25
6.1. Lavoratori Dipendenti e Dirigenti	25
6.2. Organo Amministrativo	26
6.3. Collaboratori esterni	26
6.4. Sanzioni a tutela del segnalante	26

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si intendono per:

- **Attività Sensibili:** le attività svolte da SosTravel.com S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati richiamati nel D.lgs. 231/2001;
- **Autorità Pubbliche di Vigilanza:** a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono Autorità Pubbliche di Vigilanza la Consob, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, etc.;
- **CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da SosTravel;
- **Codice Etico:** documento con cui SosTravel enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare “*standard*” etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite;
- **Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- **Consulenti:** soggetti che esercitano la loro attività in favore della Società in forza di un rapporto contrattuale.
- **Delega:** è qualsiasi atto interno a SosTravel con il quale un soggetto della Società (ad es: il Dirigente) si spoglia di una o più funzioni proprie, conservandone la responsabilità, per trasferirle effettivamente ad un soggetto ad esso sottoposto (il c.d. delegato), tecnicamente idoneo allo svolgimento di tali funzioni;
- **Destinatari del Codice Etico:** i Soci; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti; i componenti del Collegio Sindacale; i dipendenti; i Collaboratori nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per SosTravel (i c.d. Soggetti Terzi);
- **Destinatari del Modello:** i Soci; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti; i componenti del Collegio Sindacale; i dipendenti; i Collaboratori;
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con SosTravel, ivi compresi i dirigenti;
- **D.Lgs. 231/2001 o il Decreto:** il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- **Finanziamento pubblico:** contributi, sovvenzioni, finanziamenti, etc., con la caratteristica di avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, altro ente pubblico o Comunità europee) e di essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate;
- **Flussi informativi:** informazioni e/o dati che sono inviati dalle funzioni e unità organizzative all’ODV al fine di agevolarne l’attività di vigilanza;
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** è chi ex art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio - intendendosi per tale un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima;

- **Linee Guida di settore:** le Linee Guida Confindustria per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa degli enti, approvate dal Ministero della Giustizia.
- **Modello, MOG o Modelli:** il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **Organi Sociali** oppure **Organi Societari:** sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di SosTravel, sia i rispettivi membri;
- **Organismo di Vigilanza, ODV:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- **Partner:** le controparti contrattuali di SosTravel, quali ad esempio fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle attività sensibili;
- **Persona esercente un servizio di pubblica necessità:** chi ex art. 359 c.p. nella sua qualità di privato, esercita una professione forense o sanitaria o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale autorizzazione dello Stato o adempie un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione;
- **Policy:** documenti di normativa interna che forniscono indirizzi strategici, regole comportamentali, principi ed obiettivi generali, politiche di copertura e attenuazione dei rischi;
- **Procura:** è l'atto, ufficializzato mediante atto pubblico notarile, con cui il rappresentante compie gli atti in nome e per conto della Società. Tramite la procura gli atti compiuti dal procuratore ricadono direttamente nella sfera del rappresentato;
- **Pubblica Amministrazione (PA):** per Pubblica Amministrazione si deve intendere oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero;
- **Pubblico Servizio:** è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- **Pubblico Ufficiale:** è colui il quale, ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p. esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- **Società, SosTravel:** la SosTravel.com S.p.A.
- **Soggetti apicali:** *“persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo”* (art. 5 c. 1 D.Lgs. n.231/01).
- **Soggetti Terzi:** controparti contrattuali di SosTravel, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es.: fornitori, consulenti, etc.) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- **Sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto;
- **Stakeholder:** persone, fisiche o giuridiche, che intrattengono rapporti con la Società a qualunque titolo.

1. PREMESSA

In conseguenza della disposizione introdotta dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito il "Decreto") SosTravel.com S.p.A. può essere considerata responsabile e, conseguentemente, essere sottoposta alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal medesimo Decreto per uno dei reati indicati negli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies del Decreto e nell'art. 10 della legge 146/2006 commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto funzionale e, precisamente, da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione (i Destinatari)¹.

Si considera soggetto in posizione apicale colui il quale riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione, fermo restando che le predette funzioni possono essere svolte anche presso una unità organizzativa dotata di autonomia funzionale. Inoltre, si considera in posizione apicale colui il quale, anche di fatto, esercita la gestione e il controllo dell'ente.

Per quanto attiene ai sottoposti degli apicali, devono considerarsi tali tutti i soggetti che operano in posizione subordinata alla "direzione o alla vigilanza" dei vertici dell'ente, ossia ogni persona che abbia, con l'ente, un qualsivoglia rapporto funzionale, anche temporaneo od occasionale.

Tuttavia, anche nell'ipotesi descritta, la Società "*non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto (di reato), modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*" (art. 6 co. 1) che soddisfino "*le seguenti esigenze:*

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 6, co. 2).*

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, co. 3 del Decreto, il modello deve prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, "misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed identificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio".

¹ La Società è sanzionata anche nel caso di tentativo (art. 26 del Decreto) o di concorso (art. 110 c.p.) di soggetti in posizione apicale o di soggetti sottoposti all'altrui direzione in uno dei reati presupposto.

Il Decreto, inoltre, stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica del modello e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”(art. 7, comma 4).

2. IL QUADRO NORMATIVO

2.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio del 2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.lgs. 231/2001 sulla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcune, precise tipologie di reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi Enti:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una “*colpa di organizzazione*”.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli “enti” che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L'Ente, per contro, è esentato dalla cosiddetta responsabilità "amministrativa" (art.6):

- I. per reati commessi da "persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza" se ha adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie;
- II. per gli altri soggetti se prova, nel corso dell'eventuale procedimento, che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di supervisione.

Il modello organizzativo e di gestione, previsto dall'art.6 comma 1 del d.lgs. 231/2001, è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.2. Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1*, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- i. Delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
- ii. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001);
- iii. Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);
- iv. Reati societari (articolo 25-ter d.lgs. 231/2001);
- v. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater d.lgs. 231/2001);
- vi. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 d.lgs. 231/01);
- vii. Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- viii. Reati in materia di abusi di mercato (articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- ix. Reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- x. Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies d.lgs. 231/2001);
- xi. Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies d.lgs. 231/2001);
- xii. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs.231/2001);
- xiii. Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter d.lgs. 231/2001);
- xiv. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies d.lgs. 231/2001);
- xv. Reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (articolo 25-decies d.lgs. 231/2001);
- xvi. Reati ambientali (articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- xvii. Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001);
- xviii. Razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001).

Nel dettaglio:

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001:

- *Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)*
- *Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale)*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319, 319-bis e 320 del codice penale)*
- *Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)*
- *Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)*
- *Concussione (articolo 317 del codice penale)*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis del Codice Penale)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001.

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale)*
- *Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale)*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale)*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)*

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

I delitti contro l'industria e il commercio sono richiamati dall'articolo 25-bis1 del d.lgs. 231/2001;

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del Codice Penale)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 del Codice Penale)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517-quater del Codice Penale)*

REATI SOCIETARI

I reati societari sono richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001:

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis del c.c.) e false comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 del c.c.)*
- *Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D.Lgs. n. 58/98)*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D.Lgs. 39/2010)*
- *Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del c.c.)*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis del c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 del c.c.)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 del c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 del c.c.)*

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*). Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: *associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)*.

² Con l'introduzione del D. Lgs. n. 39/2010 è stato abrogato l'art. 2624 del Codice Civile "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione" - (Sentenza della Corte di Cassazione SS. UU. n. 34776 del 23 Giugno 2011).

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I reati contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 sono:

- *Reati finalizzati alla tratta delle persone, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, acquisto e alienazione di schiavi*
- *Reati legati alla pedofilia (pornografia minorile/prostituzione minorile/adescamento minori)*

REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

I reati in materia di Abusi di Mercato, richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001³, sono:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del d.lgs. 58/1998)*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 del d.lgs. 58/1998)*

REATI TRANSNAZIONALI⁴

Reati di associazione

- *associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).*

Reati concernenti il traffico di migranti

- *traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico, d.lgs. n. 286 del 1998).*

Reati di intralcio alla giustizia

- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);*
- *favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).*

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I reati in materia di sicurezza, richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001⁵, sono.

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p)*

³ Dal 3 luglio 2016 è in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR").

⁴ Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 i delitti di cui agli artt. 648bis (riciclaggio) e 648ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono più compresi tra i reati Transnazionali ma rientrano tra i Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

⁵ Dal 3 luglio 2016 è in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR").

DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “Decreto Antiriciclaggio”), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).*

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l’art. 7, introducendo nel D.lgs. 231/01 l’art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest’ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*
- *diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*
- *frode informatica (art. 640-ter c.p.), anch’esso richiamato nel D.Lgs. 231/01 qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti.*
- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I reati introdotti dall'art. 2, co. 29, della L.15 luglio 2009 n. 94, richiamati dall'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001, sono:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);*
- *delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso;*
- *scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/90);*
- *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).*

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001, sono descritti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001, si riferisce all'omonimo reato dell'art. 377-bis del c.p.

DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE

I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente, richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, sono:

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)*
- *Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)*

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, si riferisce al reato di:

- *Impiego di lavoratori irregolari (art. 22 commi 12 e 12 bis del D.lgs 286/98)*

DELITTO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

- *Delitto di razzismo e xenofobia (legge 20/11/2017, n. 167)*

2.3. Apparato sanzionatorio

Sono previste dal D.lgs. 231/2001 a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.lgs. 231/2001, *“le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”*).

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su *“quote”* in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste nel Decreto e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. È peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

2.4. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "*recesso attivo*", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

2.5. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*novies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SosTravel – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento della propria attività, a tutela della propria reputazione, nonché anche a tutela dei propri azionisti, dipendenti e terzi correlati - ha ritenuto procedere all’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto, pur essendo un atto facoltativo.

L’art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce, infatti, che l’Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver “*adottato ed efficacemente attuato*”, prima della commissione del fatto “*modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell’art. 7 del D.lgs. 231/2001) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”. La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex. art. 6 co. 2 e 3 del D.lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli (*Organismo di Vigilanza*);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente “*non risponde se prova*” che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un ODV dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’ODV di controllo in ordine al Modello;

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema “*onnipotente*”, che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

3.1. Codice Etico

Il Codice Etico è un insieme di principi e regole che la SosTravel riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Per tale motivo il Codice è reso noto a tutti i suoi destinatari e costituisce parte integrante del presente Modello quale strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso, esprimendo, tra l'altro, le linee ed i principi di comportamento che consentono di prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/2001.

3.2. La metodologia di adozione

L'adozione del Modello, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei portatori di interessi (soci, dipendenti, clienti, fornitori) oltre che della collettività.

Nella predisposizione del presente Modello, SosTravel ha preso come spunto varie Linee guida adottate da associazioni imprenditoriali, tra cui in primo luogo le “Linee guida Confindustria”, nell'ultima versione aggiornate al marzo 2014.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “attività sensibili” e “processi sensibili”).

La Società ha condotto la propria fase di valutazione interna attraverso le seguenti attività:

- identificazione delle aree sensibili;
- analisi dei processi e delle procedure/prassi aziendali in essere;
- realizzazione del Sistema di Controllo Interno volto a prevenire ed impedire la commissione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001 e disciplinare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, La Società ha previsto la realizzazione di tre fasi operative distinte:

FASE I - Identificazione delle “Aree Sensibili” (Risk Assessment): la Fase I del progetto è consistita nell'analisi delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (di seguito «attività sensibili») e delle funzioni aziendali coinvolte. Tale attività ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni area/attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

FASE II - Gap Analysis: per i processi sensibili, è stata effettuata una Gap Analysis, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa del D.lgs. 231/2001) con le effettive modalità di svolgimento delle attività svolte in SosTravel. L'analisi è stata condotta per rilevare gli standard di controllo che devono essere adottati e necessariamente rispettati per consentire alla Società di evitare la commissione di reati. Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Segregazione dei compiti:* preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo.
- *Regolamentazione:* esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- *Poteri autorizzativi e di firma:* i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- *Tracciabilità:* principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicate procedure operative/protocolli di controllo specifici volti a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

FASE III - Realizzazione del Modello della SosTravel: lo svolgimento della Fase III del progetto ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- Adozione delle misure emerse dalla di Gap Analysis, quali la predisposizione di procedure aziendali idonee alla prevenzione dei reati rilevanti ex D.lgs. 231/2001;
- Formazione e Comunicazione al Personale;
- Informativa ai fornitori e ai consulenti;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato redatto il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati previsti dal Decreto.

Il Modello è suddiviso nella presente “**Parte Generale**”, che contiene una parte descrittiva dell’attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l’attuazione del Modello quali il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, in una “**Parte Speciale**” il cui contenuto è costituito dall’individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi protocolli di controllo, in una serie di procedure relative ad attività considerate potenzialmente a rischio di commissione di reato ex D.lgs. 231/2001, dal Codice Etico e dal regolamento dell'ODV.

3.3. Approvazione formale del Modello e nomina dell’ODV

L’approvazione formale del Modello proposto e la nomina dell’ODV è avvenuta con delibera dell’Organo amministrativo della Società, il quale ha la responsabilità di svolgere un ruolo propulsivo nell’assicurare il recepimento e il rispetto del Modello, nonché di approvare le eventuali modifiche al Modello ed alle procedure menzionate dal Modello stesso o modifiche meramente formali che non incidano sulla struttura dei controlli/presidi posti in essere dalle stesse procedure.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 individua un ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un ODV *“dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”* e con il compito di *“vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento”*. Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi societari, in particolare a quelli di amministrazione e gestione.

I requisiti che l'ODV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni – come confermato dalla migliore dottrina e dalla più recente giurisprudenza - sono:

- a) Autonomia e indipendenza: l'ODV deve essere possibilmente a composizione esterna (o essere almeno presieduto da un soggetto esterno), deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo un rapporto di staff e non di subordinazione gerarchica con il vertice operativo aziendale.
- b) Professionalità: nell'espletamento dei propri compiti: a tal fine i componenti del suddetto organo devono possedere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile all'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, individuare le cause di quelli già commessi, nonché verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
- c) Continuità di azione: tale requisito, nell'escludere che la considerata funzione di controllo possa essere esercitata dal collegio sindacale (privo del requisito dell'indipendenza), esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'ODV.

4.2. Funzioni dell'ODV

In base a quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'ODV possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti tenuti da soggetti apicali e sottoposti e Modello;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di proposizione agli organi aziendali di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'ODV è dotato, per l'espletamento delle sue funzioni, di risorse finanziarie sue proprie e di una serie di poteri e prerogative necessari per garantire la vigilanza e la proposizione di un aggiornamento continuo del Modello.

4.3. Identificazione e poteri dell'ODV

Il Consiglio di Amministrazione della SosTravel ha individuato e nominato il proprio ODV in forma monocratica, affidando il ruolo ad un professionista esterno in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto.

L'ODV nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni aziendali e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata. Nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello, l'ODV coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati. In particolare, sono previste:

- a) verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- b) verifiche dei Processi: periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia delle Procedure e degli altri strumenti organizzativi, anche attraverso:
 - un riesame delle situazioni analizzate;
 - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
 - le richieste o segnalazioni pervenute.

L'ODV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

I dipendenti della Società sono tenuti a collaborare con l'ODV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso. La segnalazione di eventuali violazioni delle procedure previste nel presente Modello può essere inoltrata all'indirizzo dedicato.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'ODV potranno essere indirizzate direttamente al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

4.4. Il flusso informativo verso l'ODV

L'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, prescrive che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal scopo, i dipendenti e i membri degli Organi sociali della Società hanno il dovere di effettuare direttamente all'ODV segnalazioni “*circostanziate di condotte illecite*” rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, “*fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*”, o “*di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente*” di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società sono tenuti, nell'ambito dell'attività svolta per la Società, a segnalare direttamente all'ODV le violazioni, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Le segnalazioni devono essere effettuate direttamente all'ODV inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica odv@sostravel.com, la cui consultazione è riservata esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo 6 “*Il Sistema Sanzionatorio*”.

L'ODV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'ODV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli previsti dal D.lgs. 231/2001 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni. L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

L'obbligo di informazione all'ODV è concepito anche quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Per un maggiore dettaglio dei flussi informativi verso l'ODV si rinvia al regolamento dell'ODV allegato al presente Modello.

5. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Ciascun Destinatario delle disposizioni del Modello è tenuto a:

- i. acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- ii. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando all'ODV eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- iv. partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione.

L'attività di comunicazione e formazione – finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto – deve essere diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che essi sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La Società organizza periodicamente incontri mirati alla diffusione della conoscenza del Modello. Il Modello è illustrato a tutto il personale nel corso di incontri differenziati e mirati in base all'esposizione al rischio dei Destinatari.

Nel corso di tali incontri vengono comunque trattati i seguenti temi:

- introduzione alla normativa e alle modalità di attuazione della stessa nell'ambito della Società. In particolare, tutto il personale è reso edotto delle possibili conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati presupposto da parte di soggetti che per essa agiscono, delle caratteristiche essenziali di tali reati e della funzione che il Modello svolge in questo contesto;
- illustrazione delle singole componenti del Modello e delle specifiche finalità preventive cui esso assolve.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti è obbligatoria e, a conclusione dell'evento formativo, ai partecipanti sarà richiesto di compilare un questionario, attestando così l'avvenuta frequentazione del corso e comprensione dei suoi contenuti.

La compilazione e l'invio del questionario, nei modi che verranno indicati, varranno quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

Per quanto concerne i neoassunti si provvede alla consegna di un pacchetto "231", contenente il presente Modello e l'allegato Codice Etico, e ad effettuare la necessaria formazione in materia.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto.

La Società potrà valutare l'opportunità, eventualmente su indicazione dell'ODV in tal senso, di predisporre un questionario di self-assessment da trasmettere in formato elettronico a coloro che sono tenuti all'osservanza del Modello, in modo tale da valutare periodicamente il livello di conoscenza e l'applicazione dei principi etici contenuti nel Modello e, in particolare, nel Codice Etico.

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - ai dipendenti della Società (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) che sottoscriveranno l'apposito modulo di dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello e firma da parte dei dipendenti della presa visione del Modello stesso;
- inserimento nei contratti stipulati di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Modello, da integrare con la clausola relativa all'esistenza del Codice Etico.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrative per la Società.

Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare. Inoltre, si rende noto che l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 - o addirittura dell'art. 1456 - del codice civile.

6.1. Lavoratori Dipendenti e Dirigenti

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

DIPENDENTI: In particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei *dipendenti*, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei CCNL vigenti applicabili, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni ivi previste. Inoltre, nel caso in esame, tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni.

La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

DIRIGENTI: Ai *dirigenti* sono applicate le misure più idonee anche in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.

Anche nei confronti dei dirigenti, vale il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra descritto al punto (a), di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

6.2. Organo Amministrativo

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dall'Organo Amministrativo, l'ODV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea affinché adotti i provvedimenti del caso. Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ex artt. 2392 e ss. c.c., si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante all'Organo amministrativo) in ipotesi di:
 - violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
 - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca di una o più deleghe in ipotesi di:
 - grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento, ovvero
 - tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca della carica ex art. 2383 c.c., anche senza giusta causa con preventiva rinuncia dell'amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di:
 - violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto organico.

6.3. Collaboratori esterni

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare, a giudizio delle unità organizzative aziendali e sentito l'ODV, pregiudizio alla Società saranno sanzionati con la risoluzione in danno del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

6.4. Sanzioni a tutela del segnalante

Ai sensi dell'art. 1° art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, sono previste, nelle modalità descritte nei precedenti paragrafi, sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela di colui che effettua una segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Le stesse sanzioni sono applicabili a chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che si rivelano, successivamente, infondate.